



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5358

SEDUTA DEL 24/11/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

DEBORA MASSARI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE ESTINZIONI,
CANCELLAZIONI E ALLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

Il Dirigente Emanuele Prospero



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTI:

- gli articoli 14 e seguenti del Codice civile, relativi all'organizzazione e al funzionamento di associazioni e fondazioni, in particolare:
 - l'art. 27, secondo cui *“Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto [16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare”*;
 - l'art. 29, in base al quale *“Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale”*;
 - l'art. 30, che stabilisce che *“Dichiarata l'estinzione della persona giuridica [27] o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice”*;
 - l'art. 31, secondo cui: *“I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto”*;
 - l'art. 32, in base a cui *“Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi”*;
- l'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui è stato delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti le persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, del Codice civile che operano esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione;
- l'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)", secondo cui "La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche";

- *l'art. 9 del Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 "Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361", in base al quale "Il Presidente, con proprio decreto, accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile e provvede che la dichiarazione di estinzione venga immediatamente iscritta nel registro e comunicata agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il Presidente del Tribunale, chiusa la procedura di liquidazione, dà immediata comunicazione alla Regione per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro delle persone giuridiche. I provvedimenti di devoluzione dei beni residuali, ai sensi degli artt. 31 e 32 del codice civile, sono adottati dalla Giunta regionale. su proposta congiunta del Presidente e dell'Assessore competente";*

VISTO, altresì, l'art. 4, comma 33, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)", con il quale la Regione Lombardia ha individuato nelle Aziende Sanitarie Locali (ora ATS) e nelle Province, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, le autorità preposte allo svolgimento delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste, ex artt. 23 e 25 del Codice civile, sulle persone giuridiche private di cui al Libro Primo, Titolo II del Codice stesso;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta regionale n. V/13882 del 17 ottobre 1991 "Presca d'atto della comunicazione del Presidente in ordine all'adeguamento del patrimonio iniziale necessario per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata, ai sensi dell'art. 12 del Codice civile, da parte di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la Deliberazione di Giunta regionale n. X/5854 del 28 novembre 2016 *"Protocollo di Intesa fra Regione Lombardia, il Consiglio Notarile di Milano ed il Comitato Regionale Lombardo per la semplificazione di procedimenti relativi al Registro regionale delle persone giuridiche private e la trasmissione in via telematica degli atti"*;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. XI/2552 del 2 dicembre 2019 *"Rinnovo del Protocollo di intesa fra Regione Lombardia, il Consiglio notarile di Milano e il Comitato regionale notarile lombardo per la semplificazione di procedimenti relativi al Registro regionale delle persone giuridiche private e la trasmissione in via telematica degli atti"*;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. XI/6939 del 12 settembre 2022 *"Adeguamento del patrimonio minimo indisponibile necessario per l'acquisto della personalità giuridica di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato ai sensi del DPR 361/2000"*, con la quale è stato disposto:
 - a) di fissare il patrimonio minimo indisponibile, ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, in euro 15.000 per le associazioni e per le altre istituzioni di carattere privato di tipo associativo ed in euro 30.000 per le fondazioni;
 - b) di considerare patrimonio minimo indisponibile tutte le risorse suscettibili di valutazione economica a tal fine destinate, anche liquide e disponibili, debitamente documentate, confluite in un fondo permanente di dotazione;

CONSIDERATA la necessità di fornire indicazioni operative per la gestione dei procedimenti di estinzione, devoluzione del patrimonio residuo e di cancellazione, limitatamente ai profili di competenza regionale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000 n. 361 e non regolati da altra normativa statale, con particolare riferimento:

1. all'estinzione su istanza di parte, con l'indicazione delle modalità di presentazione della stessa;
2. all'estinzione d'ufficio, che può essere dichiarata previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 27 c.c.:
 - da parte della Regione, qualora emerga a livello documentale o quando, dopo la cessazione del periodo di sospensione dell'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private di cui all'art. 22, comma 1 bis del CTS in seguito alla cancellazione dal RUNTS, sia accertata la carenza dei requisiti patrimoniali di cui alla DGR XI 6939 del 12.09.2022;
 - da parte dell'Autorità di Vigilanza e Controllo ex art. 4, comma 33 l.r. n. 1/2000, in sede di controllo o su segnalazione della Regione;
3. alla liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo, con riguardo ai casi in cui il beneficiario sia individuato dall'ente e dall'Autorità Governativa, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.c.;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

4. alla cancellazione, che può essere disposta su istanza di parte o d'ufficio:
 - quando, a seguito di modifiche statutarie relative all'ambito territoriale e/o alla materia trattata, viene meno la competenza regionale (ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 361/2000);
 - nel caso di fusione per incorporazione con altro soggetto, che subentra conseguentemente in tutti i beni, crediti e obbligazioni dell'incorporato;
 - nel caso di trasformazione eterogenea in una delle società disciplinate dal Titolo V, Libro V del Codice civile;
 - nel caso di rinuncia alla personalità giuridica;
 - a chiusura della liquidazione, su ordine del Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 20 delle disposizioni di attuazione del Codice civile;

ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni sopra esposte:

1. di approvare le linee guida per la gestione dei procedimenti relativi alle estinzioni, cancellazioni e alla devoluzione del patrimonio delle persone giuridiche private, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale della Regione Lombardia;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE ESTINZIONI, CANCELLAZIONI E ALLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.

Estinzione in generale	1
Estinzione su istanza di parte	1
Estinzione d'ufficio	2
Liquidazione del patrimonio residuo	2
Devoluzione del patrimonio residuo	3
Devoluzione del patrimonio da parte dell'Ente	3
Devoluzione ex art. 31, comma II c.c.	4
Cancellazione	5

Estinzione in generale

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche private, operanti nelle materie attribuite alla competenza della Regione e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo, si estinguono, oltre che per le cause previste nell'Atto Costitutivo e nello Statuto:

- per il raggiungimento del termine di durata prevista dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto;
- quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
-

L'art. 9 del R.R. 2 aprile 2001, n. 2 - riprendendo sostanzialmente l'art. 6 del D.P.R. 361/2000 - prevede che il Presidente, con proprio decreto, accerti, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile e provveda che la dichiarazione di estinzione venga immediatamente iscritta nel Registro e comunicata agli amministratori e al Presidente del Tribunale ai fini di cui all'art. 11 e ss. delle disposizioni di attuazione del codice civile (liquidazione dei beni e cancellazione della persona giuridica).

Estinzione su istanza di parte

Al ricorrere di una delle cause di estinzione, l'assemblea per le associazioni e l'organo amministrativo per le fondazioni delibera lo scioglimento e propone istanza di dichiarazione di estinzione.

Estinzione d'ufficio

Ai sensi dell'art. 27 c.c. e dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 2/2001, l'estinzione della persona giuridica può essere dichiarata anche d'ufficio, una volta che sia accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 27 c.c.

In particolare, l'impossibilità di perseguire lo scopo, che ricorre anche in caso di mancanza di risorse, di inattività dell'ente da almeno tre anni e di assenza di associati è accertata:

- dalla Regione quando, in caso di segnalazione da parte di organi interni all'Ente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 27 c.c. emerge a livello documentale;
- dalla Regione quando, dopo la cessazione del periodo di sospensione dell'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private di cui all'art. 22, co 1 bis, CTS in seguito alla cancellazione dal RUNTS, sia accertata la carenza dei requisiti patrimoniali di cui alla DGR XI 6939 del 12.09.2022;
- dall'Autorità di Vigilanza e controllo competente ai sensi dell'art. 4, comma 33 della legge regionale n. 1/2000 quando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 27 c.c. emerge all'esito del controllo, a seguito di istruttoria avviata su segnalazione di soggetti interessati, compresi i terzi, o della Regione quando, in caso di segnalazione a quest'ultima, non sia evincibile a livello documentale;

Liquidazione del patrimonio residuo

La dichiarazione amministrativa di estinzione non segna la fine del soggetto giuridico, ma ne dispone l'assoggettamento alla procedura liquidativa, preordinata alla conservazione del patrimonio residuo e alla definizione dei rapporti giuridici pendenti. Dal momento della sua emanazione, gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, ovvero atti che non siano compatibili con la finalità di liquidazione. Tale divieto non si estende agli atti di ordinaria amministrazione, tendenti alla mera gestione e conservazione del patrimonio.

Il procedimento diretto alla liquidazione del patrimonio è di competenza dei liquidatori che operano sotto la sorveglianza del Presidente del Tribunale territorialmente competente, che ordinerà la cancellazione dell'ente dal Registro delle persone giuridiche, una volta chiusa la procedura di liquidazione (art. 20 disp. att. c.c.).

I liquidatori possono essere indicati nella delibera di estinzione. Regione Lombardia, in qualità di Autorità Governativa, non interviene su tale nomina, in quanto di esclusiva competenza del tribunale.

Si ricorda che la liquidazione del patrimonio può intervenire solo dopo la dichiarazione di estinzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 c.c.

Devoluzione del patrimonio residuo

I beni della persona giuridica che restano dopo esaurita la liquidazione sono devoluti in conformità dell'Atto Costitutivo o dello Statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo tali beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

Qualsiasi sia la procedura con cui si addivene alla designazione del beneficiario del residuo, sarà il liquidatore, e non Regione Lombardia in qualità di autorità governativa, a procedere alla materiale liquidazione del patrimonio, sotto la direzione del Tribunale competente.

Si sottolinea, inoltre, che, in seguito alla avvenuta devoluzione, Regione Lombardia non ha, in qualità di autorità governativa, alcun potere di verifica circa la destinazione del patrimonio.

Devoluzione del patrimonio da parte dell'Ente

Le disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio residuo non sono elementi essenziali dello Statuto, ai sensi dell'art. 16 c.c., essendo previsto che, in assenza delle stesse, provvede l'Autorità Governativa, ai sensi dell'art. 31 c.c.

Ai fini della valorizzazione dell'autonomia privata, è, tuttavia, preferibile che l'Ente regolamenti le procedure e individui i soggetti beneficiari del patrimonio residuo nell'Atto Costitutivo e/o nello Statuto. Per poter operare è comunque necessario che le suddette disposizioni siano legittime e conformi ai seguenti principi:

- il fondatore persona fisica non può essere individuato come beneficiario del residuo: essendo la fondazione un patrimonio destinato che, dall'atto di costituzione, si separa da quello del fondatore, non possono essere ammesse modifiche statutarie che prevedano che il patrimonio residuo sia destinato al soggetto fondatore. Si ritiene, invece, possibile ammettere una modifica statutaria che destini il residuo a uno degli enti fondatori, purché lo stesso svolga finalità analoghe o quella più analoga possibile tra le eventualmente plurime finalità esercitate;
- è anche ammissibile la devoluzione del residuo ad enti pubblici (es. Comuni, spesso con rappresentanza nel CdA) purché sia specificato, anche in sede di delibera di scioglimento, che tale patrimonio sarà impiegato per la soddisfazione di interessi/bisogni rientranti nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente estinguendo;
- in sede di modifiche statutarie, sono anche da evitare disposizioni che rimettono al Prefetto/Questore/Presidente del Tribunale/liquidatore l'individuazione dell'ente cui devolvere il patrimonio residuo o di nominare/sostituire gli amministratori. Se la disposizione è presente in statuti molto risalenti, si ravvisa l'opportunità di chiederne la modifica, se si rivela necessario intervenire sul testo sottoposto all'approvazione dell'Autorità Governativa per altre ragioni;

- per le fondazioni culturali, la devoluzione dei beni dovrà comunque avvenire in conformità alla disciplina prevista per la circolazione dei beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004. In sede di riconoscimento della personalità giuridica o di approvazione di modifiche statutarie, l'Amministrazione, in conformità con gli artt. 31 e 32 c.c., evidenzia l'opportunità di garantire la permanenza dei beni mobili in territorio regionale.

Si ricorda, infine che, in caso di devoluzione contraria alle finalità, si applica comunque il disposto di cui all'art. 32 c.c., secondo cui *"Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi"*.

Devoluzione ex art. 31, comma II c.c.

L'art. 31, comma II c.c. stabilisce che, in assenza di disposizioni statutarie in materia di devoluzione del patrimonio residuo *"se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa"*.

Pertanto, il codice civile si limita a prevedere che, in assenza di disposizioni statutarie, ovvero di apposita deliberazione assembleare in caso di associazioni, spetti all'autorità governativa individuare gli enti *"aventi fini analoghi"* cui destinare il patrimonio residuo.

Non è stata rinvenuta né una norma che disciplini il procedimento che la PA deve osservare per giungere alla devoluzione, né che limiti abbia il potere in oggetto.

Si desume, pertanto, **che l'Autorità Governativa goda di un potere discrezionale per quanto concerne l'individuazione e la procedura da adottare, con il limite dettato dall'esigenza di preservare gli scopi istituzionali, mediante la devoluzione a un ente che svolga fini analoghi**. Si precisa che gli *"enti che hanno fini analoghi"*, ai sensi dell'art. 31, comma II c.c., sono, a tali fini, i soli enti di diritto privato. La suddetta interpretazione, infatti, appare più in linea con la *ratio* della disposizione, che è quella di preservare il vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo, impresso dal fondatore.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento Regionale n. 2/2001 *"I provvedimenti di devoluzione dei beni residuali, ai sensi degli artt. 31 e 32 del codice civile, sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta congiunta del Presidente e dell'Assessore competente"*.

Tenuto conto di quanto sopraesposto, Regione Lombardia, in qualità di Autorità Governativa, osserva la seguente procedura per la devoluzione del patrimonio residuo ex art. 31, comma II:

- a) nel caso in cui sia possibile individuare i membri del Consiglio di amministrazione ovvero i soggetti cui spetta il potere di nomina in base allo Statuto, gli Uffici della Presidenza e della Direzione competente per materia convocano questi ultimi per raggiungere un'intesa sul soggetto beneficiario del residuo, che dovrà svolgere finalità analoghe all'ente estinguendo nell'ambito territoriale di riferimento;
- qualora non si giunga a un'intesa, gli Uffici della Presidenza e della Direzione competente per materia individuano, viste esclusivamente le finalità statutarie e l'ambito territoriale di riferimento, preferibilmente con il parere favorevole dei membri del Consiglio di amministrazione ovvero dei soggetti cui spetta il potere di nomina in base allo Statuto, i criteri alla base dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse funzionale all'individuazione del beneficiario del residuo;
- con Delibera di Giunta Regionale, su proposta del Presidente e dell'Assessore competente per materia, viene indetto l'avviso pubblico per manifestazione di interesse funzionale all'individuazione del beneficiario del residuo e viene nominata la commissione valutatrice;
- conclusa la procedura, con Delibera di Giunta Regionale, su proposta del Presidente e dell'Assessore competente per materia, viene designato il beneficiario del residuo. Tale Delibera è trasmessa ai soggetti che hanno partecipato al procedimento, all'Autorità di Vigilanza e Controllo ex art. 4, comma 33, l.r. n. 1/2000 e al Tribunale competente per territorio;
- b) nel caso in cui sia non possibile individuare i membri del Consiglio di amministrazione ovvero i soggetti cui spetta il potere di nomina in base allo statuto, gli Uffici della Presidenza e della Direzione competente per materia, viste esclusivamente le finalità statutarie e l'ambito territoriale di riferimento, individuano i criteri alla base dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse funzionale all'individuazione del beneficiario del residuo;
- con Delibera di Giunta Regionale, su proposta del Presidente e dell'Assessore competente per materia, viene indetto l'avviso pubblico per manifestazione di interesse funzionale all'individuazione del beneficiario del residuo e viene nominata la commissione valutatrice;
- conclusa la procedura, con Delibera di Giunta Regionale, su proposta del Presidente e dell'Assessore competente per materia, viene designato il beneficiario del residuo. Tale Delibera è trasmessa ai soggetti che hanno partecipato al procedimento, all'Autorità di Vigilanza e Controllo ex art 4, comma 33, l.r. n. 1/2000 e al Tribunale competente per territorio.

Cancellazione

La cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche può essere disposta su istanza di parte o d'ufficio:

- quando, a seguito di modifiche statutarie relative all'ambito territoriale e/o alla materia trattata, viene meno la competenza regionale (ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 361/2000);
- nel caso di fusione per incorporazione con altro soggetto, che subentra conseguentemente in tutti i beni, crediti ed obbligazioni dell'incorporato;
- nel caso di trasformazione eterogenea in una delle società disciplinate dal Titolo V, Libro V del codice civile;
- nel caso di rinuncia alla personalità giuridica;
- a chiusura della liquidazione, su ordine del Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Nei primi quattro casi, la persona giuridica viene cancellata dal Registro Regionale perché non sussistono più le condizioni per permanervi a seguito di modifiche statutarie che incidono sulla materia, sull'ambito territoriale delle proprie finalità, oppure sulla sua "identità". In tali situazioni, l'autorità governativa competente, chiamata a pronunciarsi in virtù delle modificazioni statutarie assunte, procede all'iscrizione dell'ente nel Registro deputato. Conseguentemente, l'ente medesimo verrà cancellato dal Registro originario.

Nell'ultimo caso, invece, la cancellazione determina la "morte" della persona giuridica e interviene dopo che sia stata dichiarata l'estinzione, previa la verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 27 c.c., cui segue la fase di liquidazione presso il Tribunale (volontaria giurisdizione), che termina con il provvedimento del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 20 disp. att. c.c.